



# Comune di Carapelle

Provincia di Foggia

Piazza Aldo Moro, 8 - 71041 Carapelle (FG)  
Tel. 0885 795094 – Fax 0885 795579  
Cod. Fisc. 81000730713 - P. IVA 00544280712

## **PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

### **DEFINIZIONI:**

- GDPR o RGPD - Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE sulla stessa materia. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04/05/2016, entrato in vigore il 24/05/2016 ed è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal 25/05/2018.
- Codice: Codice nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) modificato (con il D.Lgs. n. 101/2018) per essere conforme al GDPR.
- Garante: Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità amministrativa pubblica di controllo indipendente, identificata dal GDPR come "Autorità di controllo" (vedasi artt. n.ri 51 e successivi del GDPR).
- Titolare: Titolare del trattamento, Sindaco pro-tempore, che determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali.
- Certificazione verde COVID-19: ai sensi dell'art. 9 co. 1 del D.L. n. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021 (così come modificato dai D.L. n.ri 105/2021, 111/2021, 122/2021 e 127/2021) è la certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- Accountability: principio in forza del quale il Titolare è tenuto a dimostrare l'adozione di politiche privacy e misure tecniche e organizzative adeguate in conformità al GDPR.
- Privacy by design: principio in forza del quale le misure tecniche e organizzative adeguate devono essere adottate dal Titolare oppure dal Responsabile sin dal momento della progettazione dell'attività di trattamento, che deve risultare adeguata al GDPR in ogni suo aspetto.
- Privacy by default: principio in forza del quale si deve attuare il principio della minimizzazione, raccogliendo e successivamente trattando esclusivamente i dati personali strettamente necessari allo svolgimento dell'attività di trattamento.

### **LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E L'OBBLIGO DI POSSEDERLA ED ESIBIRLA SU RICHIESTA**

Il D.L. n. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021, a più riprese modificato dai D.L. n.ri 105/2021, 111/2021, 122/2021 e 127/2021, come noto, ha introdotto l'obbligo per diverse categorie di interessati di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per accedere a determinate tipologie di luoghi (indicati dagli artt. 9-bis e ss.).

Più nel dettaglio, il D.L. n. 127/2021, ha previsto **l'obbligo, da parte dei dipendenti pubblici e privati, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai rispettivi luoghi di lavoro, a far data dal 15.10.2021, sino al 31.12.2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza) introducendo nel D.L. n. n. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021 in particolare le seguenti norme:

- art. 9-quinquies: ha introdotto nel settore pubblico l'obbligo di possedere e di esibire per l'accesso al luogo di lavoro, dietro richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutto il personale impiegato nella PA, nonché per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la PA, anche sulla base di contratti esterni;
- art. 9-septies: ha introdotto nel settore privato l'obbligo di possedere e di esibire per l'accesso al luogo di lavoro, dietro richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutto il personale impiegato nelle relative aziende, nonché per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali realtà, anche sulla base di contratti esterni.

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021, la certificazione verde COVID-19 (emessa dalla Piattaforma nazionale digital green certificate - Piattaforma nazionale-DGC) dà conto alternativamente del fatto che il suo intestatario:

- si è sottoposto alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (la certificazione verde ha durata diversa a seconda che il soggetto si sia sottoposto solo alla prima dose della vaccinazione oppure ad entrambe le somministrazioni previste);
- è guarito da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- si è sottoposto a test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- è guarito dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Giova sottolineare che la certificazione non permette in alcun modo di risalire a quale delle sopra indicate casistiche sia quella in cui rientra l'intestatario: essa, infatti, permettere esclusivamente al visualizzatore/verificatore di visualizzare le informazioni necessarie ad accertare la validità della certificazione stessa.

La verifica della certificazione avviene esclusivamente mediante l'applicazione mobile descritta nell'allegato B del DPCM 17.06.2021 (app. mobile denominata VerificaC19), con la quale deve essere inquadrato il QR code contenuto nella certificazione (in caso di esibizione del modello cartaceo della certificazione si chiede al verificatore l'accortezza di non prendere visione dei dati in essa contenuti, bensì di visualizzare solo quelli mostrati dall'applicazione mobile di cui sopra).

A seguito della verifica della certificazione con l'applicazione mobile può emergere uno dei seguenti risultati:

1. **schermata verde**: la certificazione verde COVID-19 è valida per l'Italia e l'Europa;
2. **schermata azzurra**: la certificazione verde COVID-19 è valida solo per l'Italia;
3. **schermata rossa**: la certificazione verde non è ancora valida, è scaduta oppure si è verificato un errore di lettura.

Nelle ipotesi sopra indicate ai n.ri 1 e 2, l'intestatario - che al contempo esibisce la certificazione - può accedere al luogo per il quale la certificazione verde è richiesta; al contrario, nell'ipotesi indicata al numero 3 l'accesso all'intestatario che esibisce la certificazione non può essere consentito.

In nessun caso, peraltro, la verifica tramite applicazione VerificaC19 può comportare la memorizzazione di alcuna informazione riguardante l'intestatario sul dispositivo del verificatore.

La lettura del QR code relativo alla certificazione non rivela l'evento sanitario che ha portato all'attribuzione della certificazione all'intestatario (tamponi, vaccino o guarigione); le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore, infatti, sono quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione stessa.

Si segnala che ciascuno degli articoli sopra sintetizzati prevede che siano esentati dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di anni 12 e quelli che sono esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Quanto alla verifica del documento di identità del soggetto che esibisce la certificazione verde COVID-19, l'art. 13 co. 4 del DPCM 17.06.2021 espressamente prevede che all'intestatario della certificazione verde COVID-19 che la esibisca al verificatore possa essere richiesto, da quest'ultimo, di dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. Sul punto è necessario sottolineare che il controllo del documento di identità dell'intestatario della certificazione non deve essere operato costantemente, bensì solo nei casi in cui appaia evidente la manifesta incongruenza dei dati anagrafici contenuti nella certificazione stessa, facendo sorgere il dubbio che essa possa venire esibita da un soggetto diverso dall'intestatario.

## **LA PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AGLI UTENTI CHE ACCEDONO AI LUOGHI PER I QUALI E' RICHiesto IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA (ART. 9-BIS DEL D.L. N. 52/2021)**

La procedura per la corretta verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti degli **utenti esterni** (ad es. nei luoghi di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 52/2021) che vogliono accedere ai servizi espressamente indicati dalla vigente normativa è la seguente:

**MODALITÀ DI OPERATIVE DI CONTROLLO DA PARTE DELL'INCARICATO (DELEGATO)** - Lo svolgimento dell'attività di controllo dovrà essere effettuato tramite applicazione software denominata "VerificaC19" che garantisce l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

**L'utente esterno, prima di accedere all'ufficio a cui intende rivolgersi, deve recarsi nella stanza del Responsabile del Settore a cui appartiene detto ufficio per sottoporsi al controllo**

### **IL GREEN PASS ATTESTA:**

- chi ha fatto la vaccinazione anti COVID-19 (con almeno la prima dose dopo 14 giorni dalla Somministrazione)
- chi è guarito dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
- chi è negativo al test molecolare antigenico (72 ore dal prelievo) o antigenico rapido (48 ore dal prelievo)

La modalità operativa da attuare in concreto deve corrispondere alle seguenti indicazioni operative:

- L'incaricato al controllo potrà effettuare la verifica sia al 100% degli interessati in forma continuativa, che a campione, garantendo il controllo di almeno il 20% degli interessati (adottando, in tal caso, criteri non sistematici per evitare elusioni calcolate) prioritariamente, al momento dell'ingresso, o anche a campione, in un momento successivo all'ingresso, richiedendo all'interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass).
- L'incaricato al controllo attraverso l'APP "VerificaC19" legge il QR Code.
- L'APP mostrerà all'Incaricato al controllo le seguenti informazioni:

### **GREEN PASS VALIDO**

- a. **Validità** della Certificazione Verde (Green Pass)
- b. **Nome cognome e data di nascita** dell'intestatario

- Per accertare l'identità dell'interessato, se non personalmente conosciuto, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.
- In questo caso l'incaricato al controllo consentirà l'accesso all'interessato;

### **ESENTATI**

- L'incaricato **consente l'accesso** ai luoghi di lavoro **all'interessato** che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è **in possesso di certificazione medica di esonero**

**dalla campagna vaccinale** per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 127/2021). In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al \_\_\_\_\_";
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

## **GREEN PASS NON VALIDO O CON DATI DIVERSI DA QUELLI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ**

- L'incaricato non consente l'accesso all'interessato qualora l'applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l'interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass).
- L'incaricato non consente l'accesso all'interessato che presente Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità. • L'incaricato al controllo comunica al proprio datore di lavoro l'eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde.

## **OBBLIGHI E DIVIETI PER L'INCARICATO**

L'Incaricato al Controllo:

- non deve effettuare: fotografie
- non deve effettuare: copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)
- non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
- non può cedere l'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.
- avverte il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.
- non deve procedere a verificare dati diversi dalla identificazione dei soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del GDPR sulla Privacy - Regolamento UE 2016/679
- Con cadenza giornaliera il Delegato dovrà utilizzare il Modulo di controllo – Allegato C) in cui annotare l'attività effettuata.

## **STRUMENTI DI VERIFICA**

Il datore di lavoro mette a disposizione degli incaricati al controllo i dispositivi necessari per lo svolgimento dell'incarico assegnato qualora l'incaricato non sia in possesso di dispositivo privato per lo svolgimento dell'attività indicata nella presente procedura.

## **LA PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI**

La procedura per la corretta verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti dei dipendenti del Titolare che vogliono accedere ai locali ove svolgere la propria prestazione lavorativa è la seguente:

La procedura per la corretta verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti degli utenti esterni (ad es. nei luoghi di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 52/2021) che vogliono accedere ai servizi espressamente indicati dalla vigente normativa è la seguente:

### **MODALITÀ DI OPERATIVE DI CONTROLLO DA PARTE DELL'INCARICATO (DELEGATO)**

– Lo svolgimento dell'attività di controllo dovrà essere effettuato tramite applicazione software denominata "VerificaC19" che garantisce l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

**Il personale dipendente, prima di accedere alla stanza dove svolge il proprio lavoro, deve recarsi dal Responsabile del Settore delegato.**

**Gli Amministratori potranno recarsi per l'attività di controllo presso qualunque delegato.**

**Il personale che effettua un orario di servizio nei giorni e negli orari di chiusura dell'Ufficio del proprio Responsabile di Settore delegato si sottoporrà alle procedure di controllo presso il Comando della Polizia Locale.**

### **IL GREEN PASS ATTESTA:**

- chi ha fatto la vaccinazione anti COVID-19 (con almeno la prima dose dopo 14 giorni dalla Somministrazione)
- chi è guarito dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
- chi è negativo al test molecolare antigenico (72 ore dal prelievo) o antigenico rapido (48 ore dal prelievo)

**La modalità operativa da attuare in concreto deve corrispondere alle seguenti indicazioni operative:**

- L'incaricato al controllo potrà effettuare la verifica sia al 100% degli interessati in forma continuativa, che a campione, garantendo il controllo di almeno il 20% degli interessati (adottando, in tal caso, criteri non sistematici per evitare elusioni calcolate) prioritariamente, al momento dell'ingresso, o anche a campione, in un momento successivo all'ingresso, richiedendo all'interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass).
- L'incaricato al controllo attraverso l'APP "VerificaC19" legge il QR Code.
- L'APP mostrerà all'Incaricato al controllo le seguenti informazioni:

#### **GREEN PASS VALIDO**

- **Validità** della Certificazione Verde (Green Pass)
- **Nome cognome e data di nascita** dell'intestatario
- Per accertare l'identità dell'interessato, se non personalmente conosciuto, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.
- In questo caso l'incaricato al controllo consentirà l'accesso all'interessato;

### **ESENTATI**

- L'incaricato **consente l'accesso** ai luoghi di lavoro **all'interessato** che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), **è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale** per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 127/2021). In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:
  - i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  - la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105;

- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al \_\_\_\_\_";
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

### **GREEN PASS NON VALIDO O CON DATI DIVERSI DA QUELLI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ**

- L'incaricato non consente l'accesso all'interessato qualora l'applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l'interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass).
- L'incaricato non consente l'accesso all'interessato che presente Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.
- L'incaricato al controllo comunica al proprio datore di lavoro l'eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde.

### **OBBLIGHI E DIVIETI PER L'INCARICATO**

L'Incaricato al Controllo:

- non deve effettuare: fotografie
- non deve effettuare: copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)
- non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
- non può cedere l'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.
- avverte il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.
- non deve procedere a verificare dati diversi dalla identificazione dei soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del GDPR sulla Privacy - Regolamento UE 2016/679
- Con cadenza giornaliera il Delegato dovrà utilizzare il Modulo di controllo – Allegato C) in cui annotare l'attività effettuata.

### **STRUMENTI DI VERIFICA**

Il datore di lavoro mette a disposizione degli incaricati al controllo i dispositivi necessari per lo svolgimento dell'incarico assegnato qualora l'incaricato non sia in possesso di dispositivo privato per lo svolgimento dell'attività indicata nella presente procedura.